

SENATO DELLA REPUBBLICA
VII LEGISLATURA

172^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 20 SETTEMBRE 1977

Presidenza del vice presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia,
indi del vice presidente CATELLANI

INDICE

CONGEDI	Pag. 7451	Carraro (<i>Procedura abbreviata prevista dall'articolo 81 del Regolamento</i>):
DISEGNI DI LEGGE		BAUSI (DC), relatore Pag. 7462
Annunzio di presentazione	7451	GUARINO (Sin. Ind.) 7467
Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante	7451	MACCARRONE (PCI) 7468
Discussione e approvazione con modificazioni:		* SPERANZA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia 7464, 7466
«Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI)» (588):		VIVIANI (PSI) 7465
PRESIDENTE	7462, 7470	DOCUMENTI TRASMESSI DAL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI 7451
GRASSINI (DC), relatore	7457, 7470	ERRATA CORRIGE 7476
LI VIGNI (PCI)	7454	INTERROGAZIONI
LUZZATO CARPI (PSI)	7451	Annunzio 7471
MAZZARRINO, sottosegretario di Stato per il tesoro	7458, 7461, 7471	ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 1977 7476
«Disciplina del condominio in fase di attuazione» (352), d'iniziativa del senatore		N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del vice presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

P A L A , segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Ha chiesto congedo per giorni 20 il senatore Faedo.

**Annunzio di presentazione
di disegno di legge**

P R E S I D E N T E . È stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro del tesoro:

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1977, n. 686, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1977 » (902).

**Annunzio di deferimento di disegno di legge
a Commissione permanente in sede delibera-**

P R E S I D E N T E . Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede deliberante:

alla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Norme per il potenziamento dei servizi meccanografici dell'Amministrazione perife-

rica del Tesoro » (830), previ pareri della 1^a e della 5^a Commissione.

Annunzio di documenti trasmessi dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

P R E S I D E N T E . Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 giugno 1975, n. 227:

— il piano organico pluriennale di sviluppo e potenziamento dei servizi postali e di telecomunicazioni (Doc. XXX, n. 2);

— il piano organico di sviluppo e potenziamento dei servizi telefonici (Doc. XXX, numero 3).

Discussione del disegno di legge:

« Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI) » (588)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI) ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Luzzato Carpi. Ne ha facoltà.

L U Z Z A T O C A R P I . Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 588 con il quale il Governo propone l'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti è positivamente valutato dal Gruppo socialista, anche se alcuni aspetti dovranno essere migliorati e adeguati alle esigenze del Mercato comune e soprattutto a quelle

del nostro paese. Come è noto, la BEI concede mutui o garanzie per il finanziamento di progetti di investimento localizzati sul territorio di uno Stato membro o associato della CEE forniti di garanzie sufficienti di solito da parte di uno Stato membro e diretti alla valorizzazione di regioni meno sviluppate, all'ammodernamento e alla riconversione di imprese purchè siano di interesse comune per più Stati membri. I progetti sono finanziati solo parzialmente, normalmente entro il 40 per cento degli immobilizzi e per un ammontare compreso tra un valore minimo e massimo di unità di conto. I mutui possono essere concessi a imprese private o pubbliche e ad enti pubblici e territoriali di solito con carattere di mutui individuali per progetti determinati, ma talvolta anche come prestiti globali a istituti di finanziamento che, a valere su tali prestiti, finanziano progetti industriali di piccole e medie imprese. Al mutuatario viene assegnato un credito nella sua valuta nazionale ma i versamenti avvengono poi in più valute secondo le disponibilità effettive della banca e secondo le esigenze espresse dal mutuatario. Il tasso di interesse sui mutui concessi dipende essenzialmente dal costo medio della raccolta sul mercato internazionale dei capitali, è fissato al momento della stipula del contratto e non è normalmente soggetto a revisione, né è fatto dipendere dalla valuta di riferimento e di versamento. La durata dei mutui è fissata in relazione alle caratteristiche di ciascun progetto ma di solito è piuttosto lunga, intorno ai 10 anni per i progetti industriali e fino a 20 per i progetti di infrastrutture. In sostanza le operazioni della BEI assumono la forma di mutui ordinari che la banca concede su fondi propri e a proprio rischio, operazioni di garanzia per mutui relativi a progetti da attuare in un paese su mandato e per conto di istituti finanziari di altri paesi, mutui a condizioni speciali concessi nell'ambito della sezione speciale della banca sui fondi di bilancio degli Stati membri o delle Comunità. Nel complesso le operazioni, come ha giustamente detto il relatore, hanno raggiunto nel 1976 il valore di 1.273 milioni di unità di conto di cui 1.086 milioni per operazioni al-

l'interno della CEE. Proprio per le caratteristiche richieste ai progetti di investimento da finanziare il maggiore ammontare di operazioni è stato diretto a favore dei paesi che hanno problemi regionali di arretratezza o di declino e riconversione. L'Italia ha ottenuto un maggiore volume di finanziamenti sino all'allargamento della Comunità mentre nel 1976 questo è toccato alla Gran Bretagna, ma l'Italia è rimasta ancora il paese con il maggior numero di operazioni anche se di più basso valore unitario. I settori di intervento nel campo delle infrastrutture, dell'industria, del commercio e dei servizi sono cambiati nel corso del tempo e negli ultimi anni il maggior flusso di risorse è stato indirizzato verso il finanziamento di progetti nel settore energetico. Anche l'ammontare medio per operazioni dei contratti stipulati presenta una notevole variabilità. Le risorse disponibili per le operazioni della BEI sono costituite da sottoscrizioni del capitale sociale da parte dei paesi membri della CEE, da emissione di prestiti sia sui mercati finanziari dei singoli paesi all'interno e all'esterno della Comunità, sia sul mercato internazionale dei capitali e da ecedenze di gestione. L'espansione del volume dei finanziamenti, verificatasi soprattutto negli anni '70, e la proporzione che deve essere rispettata tra ammontare degli interventi e capitale sociale nel limite massimo di 2,5 pongono il problema dell'aumento di capitale della banca.

A nostro giudizio, le dimensioni e le modalità dell'aumento di capitale vanno valutate tenendo conto del fabbisogno di finanziamento esterno a lungo termine richiesto per gli investimenti delle imprese private e pubbliche e per gli investimenti pubblici che rispondano ai requisiti richiesti dal trattato per ottenere un intervento della BEI, fabbisogno che presumibilmente andrà crescendo per le maggiori difficoltà che la crisi economica crea nelle « regioni problema » e nei settori in cui si pongono più urgenti problemi di riconversione, e delle condizioni dei mercati finanziari sui quali la BEI può operare la raccolta di risorse emettendo prestiti, condizioni che oggi appaiono caratterizzate da grande incertezza e variabilità

a seguito della confusa situazione valutaria e delle frequenti inversioni di tendenza nelle politiche monetarie dei singoli paesi le quali si riflettono evidentemente anche sui tassi di interessi e quindi sul costo della raccolta. Prego l'onorevole Sottosegretario di dare chiarimenti circa l'eventuale introduzione di forme di finanziamento e risparmio a tassi variabili nei diversi paesi che potrebbero ridurre i subitanei massicci spostamenti nella struttura per scadenze dei debiti da parte dei mutuatori, ma che potrebbe introdurre un ulteriore elemento di differenziazione nei canali di raccolta del risparmio; circa il procedere delle politiche di armonizzazione comunitaria e circa i tempi dell'unificazione monetaria e finanziaria e infine circa l'eventuale allargamento della Comunità ad altri paesi dell'area mediterranea, i quali potrebbero assorbire molti interventi per le finalità previste dall'articolo 130 del trattato.

Dando quindi per acquisita la necessità di conservare il sistema nato con il trattato istitutivo della CEE e con esso l'apparato creditizio della BEI, sorto per lo sviluppo armonico del Mercato comune, resta da analizzare l'operazione di aumento della quota di partecipazione dell'Italia sotto il profilo delle prospettive che da tale operazione possono fondatamente delinearsi soprattutto nei confronti delle regioni meno sviluppate. La decisione di conservare priorità agli interventi per lo sviluppo regionale favorisce un'ulteriore espansione dei mutui BEI in Italia e soprattutto nel Mezzogiorno dove massima è la domanda di iniziative. Tuttavia, pur mantenendo con fermezza la preminenza di operazioni nel Sud, la banca dovrà operare anche in altre regioni d'Italia in presenza di precise condizioni progettuali di interesse particolare e di interesse anche ultranazionale come gli investimenti nel campo energetico ed a tutela dell'ambiente e per avviare a soluzione i drammatici problemi occupazionali. Tali prospettive necessitano tuttavia di precise condizioni per la loro concreta utilizzazione. Occorre che Governo, forze economiche, di lavoro operino congiuntamente a creare un clima di fiducia all'interno del paese che deter-

mini un primo significativo mutamento delle iniziative economiche e nella curva degli investimenti per favorire la nascita di progetti utili da finanziare. Insieme perciò agli altri interventi intesi a riportare l'occhio del risparmio sul comparto finanziario ed industriale con una politica di respiro al capitale di rischio e ai redditi-capitale, se si vuole veramente promuovere l'accelerazione del ciclo occorre sì sostenere il sensibile apporto della Banca europea come strumento di equilibrio nell'area del Mercato comune, ma occorre anche a mio giudizio armonizzare al meglio il costo del denaro non solo nel settore dell'indebitamento all'estero ma anche e soprattutto in quello dell'indebitamento all'interno, dove i tassi di interesse appaiono ancora scoraggianti nel breve e nel medio periodo. Il cedimento della domanda in quasi tutti i settori — indagine ISCO del mese di giugno — anche se posto come componente positiva del conto con l'estero è indicativo di uno *status* che si caratterizza di per se stesso per l'assenza di vitalità.

Credo che uno dei maggiori responsabili della lunga fase ipnotica del nostro ciclo economico sia proprio l'inadeguatezza dell'intero sistema creditizio.

Per quanto riguarda infine — e concludo — l'attività futura della banca, tenendo presenti le considerazioni già fatte, noi socialisti auspichiamo una politica più attiva e dinamica di quella finora perseguita per stimolare direttamente la formulazione di progetti in determinati settori o aree, elaborando proprie linee di intervento preferenziali, un maggiore impegno nella partecipazione al finanziamento degli investimenti di piccole e medie imprese mediante la concessione di prestiti globali a intermediari finanziari in grado di predisporre programmi coordinati di intervento, una maggiore attenzione infine ai riflessi occupazionali dei progetti da finanziare, tenendo conto soprattutto della incidenza della disoccupazione giovanile e della disoccupazione intellettuale nelle diverse regioni della Comunità. Con le raccomandazioni prima accennate, esprimo a nome del Gruppo socialista parere favorevole al disegno di legge n. 588.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Li Vigni. Ne ha facoltà.

L I V I G N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, proprio venti anni fa, nel 1957, vi fu la firma del trattato costitutivo della Comunità economica europea. Sono stati venti anni piuttosto tumultuosi, nel corso dei quali si è passati dalla illusione della ricchezza che consumandosi crea all'infinito — si diceva — nuova ricchezza, alla crisi petrolifera, alla inflazione di diversa origine ma sempre di gravi e pesanti contenuti. Vent'anni di vicende che hanno influito sulla vita e sulla natura della stessa Comunità europea. Adoperando l'espressione, cara agli economisti, *go and stop*, sono stati venti anni nei quali, a mio avviso, gli *stop* sono stati superiori ai *go*, con una serie di problemi fra cui l'incapacità di una risposta europea alle tempeste monetarie, l'incapacità di superare il criterio prevalente di mercato che ancora pesa troppo all'interno della Comunità europea, con il conseguente passaggio alla retroguardia nella Comunità stessa di un compito primario, quello cioè di risollevare le zone depresse.

Giustamente dopo il trattato costitutivo della Comunità vi è stata una serie di protocolli aggiuntivi dei singoli paesi e il protocollo aggiuntivo presentato dall'Italia insiste sullo sviluppo economico territorialmente armonico e sull'eliminazione della disoccupazione. Credo che sia consigliabile la rilettura a vent'anni di distanza di quel ventennale protocollo aggiuntivo presentato dal nostro paese. Credo che (*vanitas vanitatum*) porterebbe molte persone che fanno politica ad essere un po' più caute nelle loro dichiarazioni. Vent'anni fa si diceva testualmente: « Il Governo italiano è impegnato nell'esecuzione di un programma decennale di espansione economica » e si diceva che si tendeva « alla creazione di nuovi posti di lavoro per eliminare la disoccupazione »: eliminare, si noti, non diminuirla. Non voglio certo fare dei processi, oltre tutto sarebbe di cattivo gusto poichè le firme che sono sotto tutti quegli atti sono di persone degne ma scomparse o di persone altrettanto degne ma oggi fuori dalla vita politica attiva, ma se i problemi che erano in quella dichiarazione protocollare italiana

sono gli stessi che oggi abbiamo di fronte e più gravi, credo che si imponga un minimo di riflessione politica. Vent'anni in gran parte di maggioranze aritmeticamente forti, talora addirittura fortissime, ci consegnano dunque gli stessi problemi aggravati. Credo allora che si possa ragionevolmente dire che il primato della politica, inteso come fine di ogni discriminazione e impegno concreto e unitario per affrontare questi benedetti problemi, si impone. Per questo credo che la rilettura di quel ventennale protocollo sia particolarmente utile a chi, con i chiari di luna che corrono, ha come massima aspirazione politica quella di ottenere dalla grammatica di poter scrivere, con riferimento alle forze politiche, « differenziazione » con tre « f » perchè due non basterebbero più.

Eppure il trattato costitutivo della Comunità economica europea riportava spesso anche nella lettera la necessità e l'interesse per la Comunità stessa di un suo sviluppo complessivo equilibrato.

La Comunità si è anche data strumenti di lavoro per realizzare un obiettivo di questo genere; la stessa Banca europea per gli investimenti è nata in questa prospettiva ed ha un senso proprio in tale prospettiva.

Pertanto la necessità e l'interesse della Comunità europea nel suo complesso di uno sviluppo equilibrato restano validi più che mai oggi che, per esempio, si discute l'ingresso di altri paesi dell'area mediterranea all'interno della Comunità stessa. È stato, quindi, un peccato aver perso nel passato momenti favorevoli per considerazioni extraeuropee. Mi riferisco, ad esempio, alle roture a catena attorno alle vicende del dollaro, rinunciando come Europa ad essere un polo autonomo non contro qualcuno, ma in funzione di quella distensione internazionale che poi è venuta avanti un po' anche al disopra della testa della stessa Europa. Così è anche sbagliato, a mio parere, insistere sulla filosofia delle « locomotive trainanti » che o non ci sono o tirano i propri vagoni e che a tutto pensano tranne che a tirare i vagoni degli altri.

Ebbene è in questo quadro di uno sviluppo equilibrato della Comunità economica europea che la Banca europea per gli investimen-

ti ha un senso ed ha una funzione. Pertanto a nostro parere, come comunisti, un suo rafforzamento va appoggiato anche attraverso l'aumento della quota di partecipazione dell'Italia.

È lodevole, ad esempio, che i maggiori impegni della BEI siano rapportati strettamente e strutturalmente al capitale sottoscritto; è lodevole la funzione di aiutare la realizzazione di iniziative produttive a tassi d'interesse non da strozzini.

Voglio sottolineare questi due aspetti della BEI perchè, se mai ce ne fosse bisogno, questa sarebbe l'ennesima conferma della perniciosa incapacità, invece, del sistema bancario italiano. Infatti, con le dovute e scarse eccezioni, il sistema bancario italiano è divenuto sempre di più un club di collezionisti di debiti e stranamente per un bel po' di tempo quelli più pregiati erano quelli più grossi e specialmente quelli sballati.

È validissima l'attenzione primaria che viene posta dalle parti più diverse al problema dell'indebitamento delle imprese, ma a patto che vada contemporaneamente avanti finalmente un processo di rifacimento tecnico, culturale e morale dell'intero sistema bancario italiano.

Non dico questo perchè io pensi a sopravvalutare le possibilità d'intervento in Italia della BEI; voglio però aggiungere che anche da questo punto di vista strettamente legato alla BEI vi sono alcuni problemi che devono essere affrontati. Ad esempio vi sono problemi di conoscenza: al recente convegno sugli investimenti della Comunità europea nel Mezzogiorno si è detto da alcuni intervenuti — e credo giustamente — che molti operatori del Sud non sanno della BEI e dei suoi mutui a relativamente basso tasso d'interesse. Non mi meraviglia che vi sia questa non conoscenza: non saranno certamente le banche del sistema bancario italiano a fare propaganda ad un tipo di azione bancaria come quello della BEI.

Credo anche che vi siano problemi di selezione. Mi si potrebbe dire che la BEI dice di avere maggiori margini d'intervento in Italia nel prossimo anno. Si parla, ad esempio, di disponibilità per 2.000 miliardi in un an-

no. Una cifra di questo genere non è cosa da poco, quando si ricordi che in vent'anni, per esempio, la BEI nel Sud ha concesso in pratica mutui per 1.400-1.500 miliardi. Così come sulla base di un valido principio di selezione è stata giusta la concessione della garanzia dello Stato per gli investimenti da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, introdotta nel 1973 in occasione dell'aumento di quota allora con legge approvato.

Ma dal 1973 ad oggi alcune cose sono cambiate, si sono modificate e bisogna tenerne conto. Sono cambiate alcune cose dal punto di vista legislativo. Vi è stata anche legislativamente una trasformazione del modo di intervento pubblico nel Meridione. Vi è stato legislativamente tutto un rilancio del ruolo e dei compiti delle regioni nel modo di vivere del nostro paese. Di queste cose bisogna tenere maggiormente oggi conto in ogni campo e quindi anche per quello che riguarda la stessa Banca europea degli investimenti.

Si è detto giustamente — vi ha fatto cenno nella sua relazione il relatore senatore Grassini — che le iniziative italiane proposte in passato non sempre erano degne di finanziamento e men che meno, vorrei aggiungere, avevano veramente carattere di priorità. Anche qui alcune cose sono cambiate, o meglio dovrebbero cambiare, nel terreno economico.

Oggi abbiamo una situazione di stanca per quello che riguarda gli investimenti. Vi sono problemi anche al Nord. Occorre quindi un maggiore cordinamento nelle richieste e quindi un rapporto più organico, più complessivo tra paese, nazione nel suo complesso e Banca europea degli investimenti.

Così come un rapporto più organico dobbiamo avere anche come Parlamento, avendo in continuazione — e non soltanto per l'attenzione portata nel preparare la relazione per l'Aula dal collega Grassini — un quadro preciso degli investimenti che via via vengono fatti attraverso i contributi della Banca europea degli investimenti.

Nella BEI ci sono anche degli amministratori italiani nominati dal Consiglio dei governatori, ma su designazione degli Stati membri. Ebbene, credo che il Parlamento abbia il diritto di sapere anche qui quali criteri di no-

mina sono stati seguiti. E mi auguro che anche la Banca europea degli investimenti rientri nel discorso generale del modo di definire gli amministratori del sistema bancario che oggi è di fronte al Parlamento, anche se vi è una particolare veste, ovviamente, di carattere internazionale che non mi sfugge per quello che riguarda la Banca nel suo complesso.

Vi sono però anche delle perplessità da parte nostra su questo disegno di legge. Direi che le perplessità più grosse le suscita l'articolo 4 per il quale noi diciamo che non c'è nessun problema e quindi vi è piena accettazione per l'assimilazione ai titoli garantiti dallo Stato per quanto riguarda l'ammissione di diritto alla quotazione di borsa dei titoli di emissione BEI, CECA ed EURATOM. Curiose sono invece le agevolazioni tributarie e su queste abbiamo, come comunisti, delle perplessità. Le agevolazioni tributarie erano state regolate, a mio parere correttamente, nel 1961 per la BEI e nel 1962 per la CECA e l'EURATOM. La regolamentazione portava all'esenzione degli interessi corrisposti da qualsiasi imposta diretta e portava ad esenzioni fiscali sulle operazioni bancarie effettuate e in particolare sulla imposta di bollo sulle eventuali cambiali della impresa sovvenzionata che veniva stabilita, ricordo, nella misura fissa dello 0,10 per mille.

Quando nel 1973 si ha un primo consistente aumento della partecipazione dei diversi paesi, quindi anche dell'Italia, alla BEI, nella legge con la quale l'Italia adempie questo aumento della sua quota di partecipazione non c'è nessuna innovazione per quello che riguarda gli aspetti tributari e in particolare le agevolazioni. Mi domando com'è che 16 anni dopo la regolamentazione tributaria, che avvenne appunto nel 1961-62, si senta la necessità di innovare: i titoli della BEI, della CECA, dell'EURATOM vengono *tout court* equiparati a quelli dello Stato. Per fare che cosa? Per far scattare, come d'altra parte dice chiaramente la legge stessa, l'ultimo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637.

Che cos'è questo benedetto decreto del Presidente della Repubblica n. 637? Di che cosa

si tratta? Si tratta forse di incentivazioni per investimenti o cose del genere? Niente affatto: il decreto del Presidente della Repubblica n. 637 è quello che introduce la nuova disciplina dell'imposta di successione e di donazione e questa innovazione fiscale serve per mantenere le agevolazioni precedenti che il primo comma dell'articolo 58 aveva completamente soppresso.

Mi pare allora legittimo domandarsi il perché di una innovazione di questo genere a distanza di anni e dopo che altre occasioni sono state saltate per affrontare, se mai era da affrontare, un problema di questo genere. Perchè? Forse per agevolare l'acquisto da parte di privati di tali titoli? Ma non stiamo forse seguendo invece in generale una logica diversa come quella che per esempio — e lo vedremo in altri provvedimenti dello stesso Governo che esamineremo — affronta la necessità di aumentare direttamente il capitale di rischio delle imprese? Comunque, per qualunque motivo sia stato fatto, è un ennesimo provvedimento fiscale parziale, quando invece in campo fiscale bisognerebbe innovare soltanto quando è strettamente necessario.

Per 5 anni, dal 1972 in avanti, la regolamentazione fiscale è stata diversa e, ripeto, nel 1973 non è stata modificata. Oltre tutto, trattandosi di successione e donazione, si creeranno anche disparità di trattamento a distanza di anni.

Perchè si è fatto questo? È ciò che domando al rappresentante del Governo. Ce l'ha forse chiesto la BEI, la Comunità economica europea? Non sarebbe comunque scandaloso ove accanto a queste cose andasse avanti anche il processo di razionalizzazione e di selezione cui prima ho accennato per dare maggiori contenuti all'azione della Banca europea degli investimenti.

Anche per questo eventuale motivo quella quindi rimane la questione fondamentale. I maggiori interventi che la BEI potrà fare dovranno non solo mantenere, come è giusto auspicare, l'alta percentuale del passato a nostro favore ma avere a fronte una maggiore azione pubblica di selezione e di controllo. Ciò piacerà relativamente a qualche grosso

imprenditore pubblico o privato in grado nel passato di arrivare alla BEI senza tanti diaframmi e senza tante interferenze.

Ma con i tempi che corrono ogni dimostrazione di più puntuale correttezza e scelta oculata delle priorità da parte dell'Italia gioverà senz'altro per lo meno ad attenuare taluni pesanti giudizi nei nostri confronti oggi all'estero abbastanza diffusi. E già questo, onorevoli colleghi, non è cosa di poco conto.

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

G R A S S I N I , relatore. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, poichè il sottoscritto ha già presentato una relazione scritta e poichè mi sembra che la discussione generale abbia sostanzialmente condiviso questo provvedimento a me non resta che pronunciare poche parole di commento sui brillanti interventi dei colleghi Luzzato Carpi e Li Vigni.

Sembra a me che da questi due interventi risulti essenzialmente che la Banca europea degli investimenti ha, pur nei suoi chiari limiti, rappresentato un elemento positivo per l'economia italiana.

Certo ci sarebbe molto da discutere sulla interpretazione che il collega Li Vigni ha dato degli ultimi venti anni: se effettivamente i problemi di oggi siano ancora i problemi di allora. Credo che ad un accurato e attento studioso come il senatore Li Vigni non sfuggirà che, al di là delle parole, i problemi sono fondamentalmente diversi, non fosse altro perchè si sono modificate le quantità in gioco e certe volte le quantità hanno anche degli effetti qualitativi.

Ma non voglio spingermi in questa replica in un discorso che ci porterebbe molto lontano. Voglio solo osservare che, pur nella mutevolezza di questo ventennio, la Banca europea degli investimenti ha rappresentato un piccolo elemento positivo nella direzione di uno sviluppo più equilibrato o, più esattamente, meno squilibrato. Tutti sappiamo infatti che lo sviluppo in quanto tale non può non essere squilibrato; quando non c'è squilibrio c'è soltanto la stasi. Pertanto la

Banca europea degli investimenti ha rappresentato un elemento di riduzione degli squilibri più gravi e penso che anche le osservazioni marginali dei colleghi Luzzato Carpi e Li Vigni possano essere riassunte in una valutazione positiva di quanto la Banca europea ha fatto fino a questo momento.

Certamente al meglio non esiste un limite per cui credo che abbia ragione il collega Luzzato Carpi quando ritiene che la iniziativa già presa dalla BEI di effettuare operazioni a favore delle medie e piccole imprese tramite accordi con gli istituti di credito sia una via da seguire. Tra l'altro questo modo indiretto di operare potrebbe fornire la spiegazione del fatto che i piccoli operatori non sanno nemmeno che il prestito arriva loro dalla BEI ma pensano che venga dall'IMI, dall'ISVEIMER eccetera. Comunque, analizzando obiettivamente i dati, sono dell'opinione che uno sforzo ci sia stato ed abbia avuto effetti positivi.

D'altra parte penso che si faccia del *wishful thinking* quando si ritiene che la BEI possa in breve periodo mettere a disposizione duemila miliardi di finanziamenti per l'Italia. Mi pare che le risorse disponibili siano molto più limitate. Anche al *summit* di Londra, quando si è parlato di questo problema, si è ritenuto fosse possibile raccogliere circa 1.000 miliardi di lire per tutto il complesso della Comunità economica europea e certamente non possiamo pensare di fare da soli la parte del leone.

Per quanto concerne poi gli amministratori italiani della BEI, posso dire di conoscerne uno solo e cioè il vice presidente Bombassei. Ebbene, egli è stato per almeno quindici anni il rappresentante italiano, quasi l'ambasciatore italiano presso la Comunità economica europea e quindi difficilmente il nostro Governo poteva scegliere una persona migliore per indipendenza, per conoscenza dell'ambiente, per prestigio e per capacità diplomatiche. Del resto nella mia relazione ho ricordato che la BEI molto deve a due italiani che l'hanno presieduta: il compianto onorevole Pietro Campilli e Paride Formentini; due persone di

primissimo piano, e vorrei che tutto il sistema creditizio italiano fosse al livello di queste persone che hanno rappresentato l'Italia nella BEI.

Quindi non credo che sia possibile in questo campo un miglioramento, che, seppure è sempre possibile, certamente è reso più complicato dal fatto che gli *standards* sono già estremamente elevati. Penso che sia anche un pochino al di fuori dei meccanismi istituzionali quanto il collega Li Vigni dice al riguardo di maggiori controlli da parte dell'Italia. La BEI istituzionalmente infatti non accetta controlli nemmeno dal suo dante causa che è la Comunità economica europea. Proprio perchè questo è un punto che purtroppo non ci trova consenzienti, pur nel rispetto delle reciproche posizioni, è opinione di chi parla e di molti come lui che il vero pluralismo stia nelle autonomie oggettive, perchè non possiamo pensare di ridurre tutto a politica. Nè è pensabile attribuire sempre allo Stato una funzione di controllo in quanto altrimenti si crea una prospettiva diversa da quella internazionale e soprattutto si annulla quell'indipendenza che, pur nel rispetto degli obiettivi politici, ogni organismo deve avere e che, come ho cercato di sottolineare nel testo della relazione, la BEI ha sviluppato come base per il suo proficuo operare.

Con queste precisazioni credo che sia possibile confermare il giudizio positivo sul disegno di legge che ci accingiamo a votare.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

M A Z Z A R R I N O , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Credo anch'io, signor Presidente, che ci sia molto poco da dire e penso di condividere l'opinione del senatore Grassini, relatore, che ringrazio per la precisa e puntuale relazione scritta e per le precisazioni date in replica anche agli interventi dei senatori Luzzato Carpi e Li Vigni, al di là dell'apprezzabile intenzione di esprimere parere favorevole.

Quelle che il senatore Grassini ha chiamato marginali considerazioni critiche si possono ricondurre invece ad un discorso te-

so a migliorare le prestazioni della BEI e a modificare, migliorandolo, il rapporto tra l'Italia e la Banca europea degli investimenti. Da questo punto di vista — ed è sotto questo profilo che io le ho capite — anche le osservazioni mosse dai senatori Luzzato Carpi e Li Vigni possono essere recepite dal Governo non soltanto come auspicio in termini generali, ma anche come volontà di opportunamente seguire nell'avvenire una attività ed una certa regolamentazione che ci consenta di fatto di accogliere le osservazioni mosse qui.

Ciò detto, le mie considerazioni brevissime sugli interventi dei senatori Luzzato Carpi e Li Vigni non vanno prese come risposta polemica, perchè non ne avranno il tono nè altro, in quanto il mio è soprattutto un apprezzamento. Vorrei dire anch'io al senatore Li Vigni che mi sembra un po' azzardato definire questi venti anni di politica europea come vent'anni quasi persi — il « quasi persi » è mio — perchè l'Europa che non si è realizzata — e questo aspetto negativo lo constatiamo tutti insieme — è qualcosa di profondamente diverso dall'Europa di venti anni fa e certi problemi, come acutamente osservava poco fa il senatore Grassini, sono rimasti tali soltanto nominalmente. Vent'anni fa i nostri problemi erano i problemi di un paese che aveva bisogno di tutto, di un paese che era quasi sottosviluppato: oggi i nostri problemi sono quelli di un paese cresciuto, sono problemi dovuti alla necessità di incrementare il suo progresso civile. L'Italia di oggi, infatti, i suoi cittadini sono diversi da quelli di ieri e, quindi, anche se esistono oggi il problema del lavoro, il problema della casa, delle infrastrutture sociali, questi sono uguali a quelli di venti anni fa soltanto nel titolo, perchè evidentemente si tratta di aspirazioni che qualitativamente rispondono ad esigenze notevolmente diverse. A questo abbiamo contribuito tutti: hanno contribuito le forze politiche con la loro azione di programma, di pressione e ha contribuito anche l'attività dei vari governi con le realizzazioni ottenute. Dico questo soltanto per non deprezzare e sminuire lo sforzo che l'Italia globalmente ha compiuto in que-

172^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCOMTO STENOGRAFICO

20 SETTEMBRE 1977

sti vent'anni di partecipazione alla Comunità economica europea, soprattutto nel momento in cui gli altri paesi della Comunità hanno invece nei confronti del nostro paese, pur nelle difficoltà che attraversa, espressioni che qualche volta sono abbastanza lusinghiere. Ma io capisco l'osservazione del senatore Li Vigni; specie in questo momento, un momento di preoccupante stasi all'interno del processo di sviluppo della Comunità economica europea, le sue osservazioni meritano ogni considerazione e ci fanno certamente pensare a quel che si deve fare di più e di meglio per superare questo periodo di stanca.

Per quanto riguarda poi i punti particolari degli interventi dei senatori Luzzato Carpi e Li Vigni, debbo dire al senatore Luzzato Carpi che la legge 796 da lui citata riguarda la CECA, mentre questa legge estende alle altre zone dell'Italia le agevolazioni, cioè il rischio di cambio previsto fino a questo momento soltanto...

G R A S S I N I, relatore. Non questa legge, onorevole rappresentante del Governo, ma l'emendamento da presentare.

M A Z Z A R R I N O, sottosegretario di Stato per il tesoro. Chiedo scusa, sto anticipando i tempi; lei ha ragione. Comunque, anticipo il parere sull'emendamento.

C R A S S I N I, relatore. Ma mi fa piacere avere il parere favorevole del Governo *ex ante*.

P R E S I D E N T E. Allora consideriamo il parere già dato.

M A Z Z A R R I N O, sottosegretario di Stato per il tesoro. La ringrazio, signor Presidente, e mi scuso per aver dato il parere prima di arrivare alla discussione del punto.

Circa l'osservazione che faceva il senatore Li Vigni a proposito della selezione e delle priorità, al di là di ciò che diceva il senatore Grassini circa l'autonomia della istituzione BEI, vorrei ricordare che sostanzialmente (prego cortesemente il senatore Li Vigni di

voller accogliere l'invito a rileggere la relazione con le relative tabelle) la grande quantità, l'assoluta, notevole maggioranza dei finanziamenti concessi dalla BEI al nostro paese in questi anni riguardano fondamentalmente la Cassa per il Mezzogiorno, che è il più grosso cliente della Banca europea per gli investimenti. Quindi, se critiche ci sono da muovere — e non è escluso che possano essere mosse — riguardano alcune scelte fatte dal nostro paese, non dalla BEI. Pertanto è eventualmente la politica del Governo italiano, la politica della Cassa per il Mezzogiorno (so che il senatore Li Vigni non ha bisogno di essere sollecitato ad esprimere di questi giudizi!) che può essere criticata. Del resto, l'assoluta maggioranza dell'altra parte di richieste che riguardano investimenti industriali appartiene a quei prestiti globali ai quali faceva riferimento il senatore Grassini nella sua replica: richieste appunto degli istituti finanziatori, come l'IMI, che peraltro poi riversavano i loro contributi alle varie aziende, soprattutto piccole e medie, che ne avevano fatto richiesta. I prestiti globali per la piccola e media industria nel Mezzogiorno hanno permesso alla BEI di contribuire al finanziamento di 240 piccole e medie iniziative con la creazione di posti di lavoro nell'ordine di alcune migliaia. Sono tutti investimenti che riguardano le singole piccole e medie aziende accorpate in quest'unica operazione dei prestiti globali.

Credo allora che le osservazioni del senatore Li Vigni vadano accolte nel senso che, nel momento in cui approviamo la presente legge, ci auguriamo che la nostra sia un'indicazione operativa alla BEI e al nostro sistema economico. Credo che la via dei prestiti globali sia appunto quella da percorrere perché consente alle piccole e medie aziende di avere a disposizione la collaborazione e la consulenza di grossi istituti tecnicamente attrezzati, come l'IMI, la Banca nazionale del Lavoro, l'ICIPU, e nello stesso tempo di poter godere di agevolazioni che probabilmente singolarmente non avrebbero.

Per quello che riguarda poi la richiesta di chiarimenti sul secondo comma dell'articolo 4, credo che il senatore Li Vigni abbia dato

egli stesso la risposta al quesito quando ha detto: « sarà per caso per rendere più appetibili i titoli ». Non ho avuto tempo di approfondire la questione, senatore Li Vigni, ma credo che si tratti effettivamente di rendere più appetibili i titoli della Banca europea per gli investimenti.

A questo punto ci sovviene l'ultima considerazione del senatore Li Vigni, il quale esige che vengano attuate la selezione e le priorità delle operazioni della Banca europea per gli investimenti, pur nel rispetto assoluto della sua autonomia, per quanto riguarda l'azione che i pubblici poteri italiani possono svolgere per raggiungere questo obiettivo. Credo che non si possa prescindere da questa considerazione e in questo senso accolgo l'istanza espressa nell'intervento del senatore Li Vigni.

Il convegno di Bari, al quale ha fatto riferimento il senatore Li Vigni, per unanime parere dei partecipanti — ero presente a quella manifestazione — ha dato atto alla Banca europea per gli investimenti di essere stata una delle istituzioni più interessanti e più valide tra quelle che hanno operato nell'ambito della Comunità economica europea, in quanto è stata una delle poche istituzioni a perseguire all'interno della Comunità una autentica politica per il superamento delle defezioni strutturali fra le varie zone della Comunità, proprio al fine di intervenire in particolare nei settori strutturalmente da sostenere e nelle regioni strutturalmente più inadeguate. Magari tutta la politica della Comunità fosse stata svolta su questo piano!

Credo di poter concludere ringraziando i colleghi senatori per l'apprezzamento espresso nei confronti della Banca per questa sua attività e confermando qui quanto ho avuto l'onore di dire a Bari in quel convegno, cioè che, salvo il meglio che si può sempre fare, Parlamento e Governo sono favorevoli all'aumento della nostra partecipazione alla BEI, anche in considerazione della politica qualitativamente e quantitativamente apprezzabile da essa seguita. Credo che questa possa essere la sintesi alla quale arrivare.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Art. 1.

La quota di partecipazione italiana al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI) stabilita all'articolo 4 del protocollo sullo Statuto della BEI annesso all'accordo ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203 e modificata con legge 27 dicembre 1973, n. 876, è aumentata di 270 milioni di unità di conto, da versarsi per il 10 per cento, pari a 27 milioni di unità di conto, in conformità alla decisione adottata il 10 luglio 1975 dal Consiglio dei Governatori della Banca stessa.

Metà di tale quota, pari a 13.500.000 unità di conto, sarà corrisposta nell'anno finanziario 1977 e il residuo ammontare di 13 milioni 500.000 unità di conto sarà corrisposto in quattro rate semestrali consecutive di uguale importo, di cui la prima scadrà il 30 aprile 1978.

(È approvato).

Art. 2.

La conversione in lire degli importi predetti espressi in unità di conto sarà fatta utilizzando i tassi risultanti dalla decisione del Consiglio dei Governatori del 18 marzo 1975, applicabili alla data di ciascun versamento in base alle apposite comunicazioni fatte dalle Istituzioni comunitarie al Ministero del tesoro.

(È approvato).

Art. 3.

Per i versamenti delle somme dovute alla BEI il Ministero del tesoro potrà avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi.

(È approvato).

Art. 4.

I prestiti obbligazionari emessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), dalla Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e dalla Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM) sono assimilati, ai fini dell'ammissione di diritto alle quotazioni di borsa, ai titoli garantiti dallo Stato, ai sensi dell'articolo 11 della legge 20 marzo 1913, n. 272.

A tutti i trasferimenti dei titoli emessi dalla BEI, dalla CECA e dall'EURATOM sono estese le agevolazioni tributarie previste dalle leggi 31 ottobre 1961, n 1231 e 16 agosto 1962, n. 1333. Tali titoli sono equiparati, agli effetti tributari, a quelli emessi dallo Stato e da Enti pubblici italiani allo scopo di finanziare progetti di sviluppo economico e sociale. Ad essi si applicano i benefici previsti dall'ultimo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637.

Ai fini della presente legge, per trasferimenti si intendono tutti i mutamenti che intervengono in Italia, e tra cittadini italiani, nella titolarità giuridica dei titoli anzidetti.

(È approvato).

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1977 in lire 13.600.000.000, si provvede quanto a lire 8.000.000.000 a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976 e quanto a lire 5.600.000.000 mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del citato Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Dopo l'articolo 5 è stato presentato, da parte dal relatore, un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art.

« È accordata la garanzia dello Stato, in misura non superiore al 2 per cento annuo, per il rischio di cambio sui prestiti da contrarsi da istituti ed enti pubblici con la Banca europea per gli investimenti per destinare il ricavo al finanziamento di investimenti non effettuati nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno.

Gli istituti e gli enti abilitati a contrarre i prestiti suddetti saranno designati, su domanda, con decreto del Ministro del tesoro.

I singoli prestiti da assumersi dagli istituti ed enti interessati con la Banca europea per gli investimenti sono autorizzati con decreto del Ministro del tesoro, che determina il rischio di cambio rispetto a quello vigente al momento della stipula o delle erogazioni dei prestiti.

Gli oneri eventuali derivanti dalle garanzie statali previste dalla presente legge graveranno su apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1978 e per quelli successivi ».

5.0.1

GRASSINI, relatore

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

M A Z Z A R R I N O , sottosegretario di Stato per il tesoro. Vorrei pregare il relatore di accogliere alcune precisazioni che il Governo si permette di fare.

In primo luogo, il Governo sarebbe dell'avviso che il terzo comma dell'articolo aggiuntivo si concluda con le parole: « con decreto del Ministro del tesoro », lasciando le successive determinazioni al momento in cui i decreti del Ministro del tesoro verranno emessi.

Inoltre, il Governo ritiene opportuno che a questo comma se ne aggiunga un quarto che, per l'attuazione della presente legge, faccia riferimento alle norme di cui alla legge n. 876 — chiedo scusa, ma non ricordo in questo momento altri punti di riferimento — nonché alla possibilità di stabilire convenzioni con l'Ufficio italiano cambi, cioè a modalità già previste dalla precedente legislazione che riguarda la BEI.

P R E S I D E N T E . Scusi, onorevole Sottosegretario, se la interrompo, ma poichè le modificazioni che lei propone all'articolo aggiuntivo sono di una certa portata, vorrei pregarla di formularle per iscritto affinchè l'Assemblea ne possa prendere visione. La pregherei, inoltre, di incontrarsi con il relatore per vedere se è possibile pervenire ad una formulazione concordata dell'articolo aggiuntivo in esame.

M A Z Z A R R I N O , sottosegretario di Stato per il tesoro. D'accordo, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Allora sospendiamo, per il momento, la discussione di questo disegno di legge e passiamo all'esame del secondo punto all'ordine del giorno.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

«Disciplina del condominio in fase di attuazione» (352), d'iniziativa del senatore Carraro (*Procedura abbreviata prevista dall'articolo 81 del Regolamento*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disciplina del condominio in fase di attuazione», d'iniziativa del senatore Carraro, per il quale è stata approvata la procedura abbreviata prevista dall'articolo 81 del Regolamento.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

B A U S I , relatore. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, il disegno di legge n. 352 rappresenta un tentativo di adeguamento della nostra legislazione alla realtà sempre più presente nel nostro paese dell'istituto del condominio. La stessa relazione del presentatore del disegno di legge ricorda come in vari paesi europei quali la Francia, dalla legge 26 giugno 1938 ai provvedimenti del luglio e del dicembre 1967, la Spagna dal 1968, il Belgio dal 1971, esiste una legislazione abbastanza numerosa e precisa volta a regolamentare l'ipotesi del condominio relativo a edifici in corso di costruzione. Le ipotesi che il disegno di legge in esame prende in considerazione sono sostanzialmente due. Una di queste, che è trattata come seconda nel disegno di legge, è quella che più comunemente si riscontra nel mondo della realtà contrattuale, quella cioè che è più comunemente nota come la vendita di edifici su pianta, che si ha quando il costruttore promette o vende — è possibile e ipotizzabile anche oggi — parte di un edificio non ancora costruito o in corso di costruzione.

Quali sono le preoccupazioni più correnti che accompagnano questo tipo di contratto? Le preoccupazioni più correnti riguardano il contraente più debole, che è colui che rischia il pagamento sostanzialmente anticipato, rispetto per lo meno alla realizzazione della costruzione, ed a favore del quale niente risulta nella realtà pubblica, trascritta, che si legge nei registri immobiliari. Nel caso di dissesto o inadempienza del costruttore egli diventa titolare di un credito chirografario, con la sorte deludente che spesso accompagna il realizzo di un simile credito.

La seconda ipotesi che il disegno di legge prevede è quella di due o più parti che convengono di costruire insieme un edificio, che dovrebbe diventare condominiale, da realizzare su proprietà comune. L'intendimento della legge è quello che la costruzione che dovrà sorgere su terreno comune non debba essere di proprietà comune, bensì condominiale, cioè già suddivisa in relazione alla parte dell'edificio costruendo di spettanza di

ciascuno dei compartecipanti alla comunione per quanto riguarda il terreno e che domani saranno compartecipanti alla proprietà dell'edificio non più come parti della comunione, ma come condomini dell'edificio realizzato.

Gli articoli che la legge dedica a questa fatispecie, cioè al condominio da parte dei proprietari di un'area comune, sono sostanzialmente tre. Il primo (articolo 1) individua il tipo di contratto descrivendone l'efficacia reale ed obbligatoria e, a rafforzamento del rapporto, prevede nel caso di cessione la solidarietà tra il cedente ed il cessionario. Il secondo articolo prescrive alla comunità dei contraenti gli adempimenti basilari per l'organizzazione, amministrazione e rappresentanza esterna, richiamandosi nei limiti consentiti a quanto previsto dal codice civile per il condominio già costituito. Il terzo articolo prevede l'ingiunzione, immediatamente esecutiva, a favore del condominio *in iteris* e contro il condomino inadempiente come rimedio volto a garantire la basilare esigenza della rapida attuazione dello scopo.

Sotto il profilo fiscale l'articolo 7 prevede la registrazione a tassa fissa del relativo contratto sempre che questo non comporti alterazione delle quote di comproprietà. Lo stesso articolo 7 prevede poi per quanto riguarda il condominio dell'edificio da costruire sul terreno già di proprietà comune l'apposizione di una condizione di carattere sospensivo — così mi pare di dover interpretare — al trattamento fiscale previsto per i contratti di trasferimento dei fabbricati di nuova costruzione.

Che cosa possiamo aggiungere in merito al disegno di legge al nostro esame? Ritengo si possa dire che nella pratica operativa (come succede d'altra parte frequentemente per istituti nei quali la realtà sociale ed economica è andata largamente avanti rispetto a quella che era la normativa), già si sono andate plasmendo alcune figure contrattuali che sostanzialmente si trovano riproposte in questo disegno di legge. Va però rilevato che particolarmente sotto il profilo fiscale e per certi aspetti anche sotto il profilo sostanziale non poche sono state le contraddizioni, non

ancora oggi del tutto sopite, relative alla qualificazione del rapporto cui si dava vita con questi contratti, che di fatto in larga misura già sono attuati, e che hanno dato motivi di perplessità interpretativa ed attuativa particolarmente in sede di applicazione d'imposta.

La Cassazione si è pronunciata più volte su questo tipo di rapporto contrattuale cominciando dal lontano 1960 con una sentenza del 4 marzo n. 399, e con un'altra dell'11 ottobre sempre del 1960 n. 2643; e essendo chiamata a dirimere controversie che avevano per oggetto proprio il tipo di rapporto che nasceva tra comproprietari dello stesso terreno i quali si erano impegnati a realizzare un edificio del quale ciascuna delle parti sarebbe divenuta proprietaria di una quota specifica, ebbe a pronunciarsi con queste sentenze ravvisando nell'atto una « reciproca costituzione di diritto reale di superficie ».

Sulla scorta di queste decisioni della Corte di Cassazione, la Commissione centrale in sede fiscale con provvedimenti numerosi che si svolgono fino al 1964 dette un'interpretazione appunto analoga a quella data dalla Corte di legittimità.

Soltanto vari anni dopo l'indirizzo interpretativo si modificò sensibilmente con una decisione che per informazione dei colleghi e se il Presidente e il rappresentante del Governo mi consentono ritengo sia opportuno riesaminare. La decisione dice: « L'atto con il quale i comproprietari di un suolo comune deliberino di costruire concorrendo nella spesa ciascuno *pro quota* un edificio da adibire a casa di abitazione e predeterminino nell'atto stesso i singoli appartamenti spettanti ad ognuno di essi, non può importare né la costituzione di un diritto reale di superficie reciproco, né una divisione. Non la costituzione di un diritto reale di superficie, sia pure reciproco, per la concettuale impossibilità di configurare un diritto *in re aliena* su una cosa propria, ossia comune. Né tanto meno una divisione, non potendo questa concepirsi in ordine ad un bene non ancora esistente e futuro, rispetto al quale potrà concepirsi solo un progetto di divisione, ossia un atto preliminare, aven-

172^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCOMTO STENOGRAFICO

20 SETTEMBRE 1977

te effetti puramente obbligatori e non anche attributivi. La verità è che il diritto di proprietà del suolo si estende, giusto l'articolo 934 del codice civile, a tutte le costruzioni su esso eseguite, potendo la comunione venire a cessare solo quando, a costruzione eseguita, intervenga un atto di divisione»; e quale atto di divisione, ancorchè qualificato dalle parti come atto meramente riconoscitivo, dovrà pertanto ritenersi quello con cui le parti provvedono, dopo eseguita la costruzione, a dare attuazione al precedente preliminare di divisione, attribuendo ai singoli partecipanti i vari appartamenti.

La Commissione centrale successivamente con sentenze anche abbastanza recenti si è a sua volta adeguata a questa interpretazione con complicazioni per la verità non indifferenti sotto il profilo di quella certezza di riferimento che specialmente in un istituto complesso e che spesse volte vede coinvolti più soggetti qual è il condominio sarebbe desiderabile e auspicabile vedere.

Il disegno di legge che in questo momento stiamo esaminando, anche se prende atto di un'attività contrattuale che, come dicevo prima, già trova la sua pratica attuazione nella realtà consuetudinaria quotidiana, segna tuttavia a mio giudizio un risultato di certezza importante perchè, attraverso una qualificazione che gli deriva non più da fatti interpretativi ma proprio da una definizione legislativa, potrà costituire, pur non avendo grossi elementi di carattere innovativo, un elemento di riferimento certo in una materia come quella del condominio che, non dimentichiamolo, quando nacque come fatto normativo nel 1934 regolava solo una modestissima parte della realtà immobiliare del nostro paese ma che oggi viceversa è chiamata a regolamentare la grandissima maggioranza della gestione del nostro patrimonio immobiliare.

Per questo, signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, invito l'Assemblea ad esprimere il proprio giudizio favorevole sul disegno di legge in oggetto. Mi permetterei di aggiungere, se ella me lo consente, signor Presidente, una precisazione in merito all'articolo 2. A questo articolo,

così come era formulato nel disegno di legge originario proposto dal vice presidente Carraro, in sede di Commissione è stato apportato un emendamento che peraltro mi sembra sia stato formulato in modo incompleto. Mi permetterei quindi di esporre brevemente la mia proposta che può valere o come indicazione di precisazione in questa sede o come emendamento ove dovesse assumere la veste e il valore. Si tratterebbe di inserire all'inizio dell'articolo 2 le parole: «Anche prima dell'inizio della costruzione dell'edificio». Infatti l'elemento più significativo è forse proprio quello per il quale l'assemblea possa essere costituita e deliberare anche con tutte le conseguenze di carattere obbligatorio che il disegno di legge prevede, prima dell'inizio della costruzione dell'edificio.

P R E S I D E N T E. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* **S P E R A N Z A**, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Pur avendo alcune perplessità sulla struttura di questo disegno di legge, il Governo non si oppone alla sua approvazione.

P R E S I D E N T E. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

P A L A, segretario:

CAPO I

CONTRATTO PER LA COSTRUZIONE DI EDIFICIO IN CONDOMINIO

Art. 1.

Il contratto col quale due o più parti convengono di costruire in attuazione di progetto autorizzato dai competenti organi amministrativi su un'area di proprietà co-

mune un edificio in condominio, con lo scopo di far acquistare a ciascun partecipante la proprietà di singoli piani o di porzioni di piano, obbliga i contraenti a contribuire alle spese di costruzione in misura proporzionale al valore del rispettivo piano o della porzione di piano, salvo diversa patuizione. L'importo delle spese di costruzione, gli altri eventuali contributi dovuti da ciascun contraente, nonchè le modalità delle singole prestazioni sono determinati dal contratto, salvo quanto previsto dal successivo articolo 2.

La proprietà del singolo piano o della porzione di piano, nonchè delle parti comuni dell'edificio in ragione proporzionale al valore del piano o della porzione di piano, si acquista col progressivo realizzarsi della costruzione dell'edificio.

Il cessionario del partecipante, salvo rinuncia ai diritti cedutigli, è tenuto in saldo col cedente all'adempimento degli obblighi, ed è sostituito al medesimo nei diritti, che dal contratto derivano verso gli altri partecipanti.

(È approvato).

Art. 2.

I partecipanti riuniti in assemblea deliberano:

a) sulle eventuali integrazioni e modifiche concernenti le modalità di versamento dei contributi dovuti da ciascun partecipante;

b) sull'approvazione del regolamento di condominio quando tale regolamento non sia stato adottato con il contratto;

c) sulla nomina dell'amministratore e sui poteri da attribuire allo stesso.

L'assemblea dei partecipanti delibera altresì:

a) sugli atti necessari o utili da compiersi per la realizzazione della costruzione progettata;

b) sull'approvazione delle spese secondo stati di avanzamento delle opere;

c) sul rendiconto annuale e finale dell'amministratore e sulla eventuale revoca dello stesso.

Per le deliberazioni di cui ai commi precedenti sono in ogni caso prescritti i requisiti di costituzione dell'assemblea e maggioranza di voti di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 1136 del codice civile.

Se l'assemblea non provvede, la nomina dell'amministratore è fatta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più partecipanti.

Per ciò che non è diversamente disposto dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme del codice civile sul condominio negli edifici.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo, come i colleghi hanno inteso, il relatore ha proposto una formulazione diversa del 1° comma. Non so se questa proposta debba essere considerata un emendamento. Sull'argomento desidererei avere un chiarimento da parte del presidente della Commissione senatore Viviani.

V I V I A N I . Onorevole Presidente, sarei del parere che la proposta del collega Bausi costituisca proprio un emendamento. Infatti la prima stesura dell'articolo 2 diceva: « Prima dell'inizio della costruzione dell'edificio, i partecipanti riuniti in assemblea deliberano: », mentre in un secondo tempo la dizione fu modificata escludendo le parole: « Prima dell'inizio della costruzione dell'edificio, ». Per cui il testo era risultato il seguente: « I partecipanti riuniti in assemblea deliberano: ». Ora, anche se sostanzialmente si vuol dire quello che si è detto nel nuovo testo, si rovescia la posizione inserendo all'inizio dell'articolo 2 le parole: « Anche prima dell'inizio della costruzione dell'edificio, ». Quindi la modifica mi pare non tanto dal punto di vista sostanziale ma dal punto di vista formale di tali dimensioni che a mio modestissimo avviso acquisterebbe meglio la sua collocazione come emendamento che come una semplice precisazione.

172^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCOMTO STENOGRAFICO

20 SETTEMBRE 1977

P R E S I D E N T E. Invito allora il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento proposto dal senatore Bausi.

S P E R A N Z A, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E. Metto quindi ai voti l'emendamento proposto dal senatore Bausi, che consiste nell'inserire, all'inizio dell'articolo 2, le parole: « Anche prima dell'inizio della costruzione dell'edificio, ».

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Si dia lettura degli articoli successivi.

P A L A, *segretario*:

Art. 3.

Nel caso in cui un partecipante non versi i contributi dovuti nella misura stabilita in base alla ripartizione approvata dall'assemblea, l'amministratore può agire ai sensi dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

(È approvato).

CAPO II

CONTRATTO DI VENDITA DI PORZIONE DI EDIFICIO DA COSTRUIRE

Art. 4.

Il contratto di vendita col quale si trasferisce la proprietà di un piano o di una porzione di piano di un edificio da costruire o in costruzione su un'area di proprietà del venditore in attuazione di un progetto autorizzato dai competenti organi ammini-

strativi, conferisce all'acquirente la proprietà esclusiva del piano o della porzione di piano ed i diritti sulle cose comuni di cui all'articolo 1117 del codice civile con il progressivo realizzarsi della costruzione, per una quota, salvo diversa pattuizione, proporzionale al valore del piano o della porzione di piano oggetto della compravendita.

(È approvato).

Art. 5.

Il venditore è tenuto alle obbligazioni di cui agli articoli 1476 e seguenti del codice civile nonché alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera a norma degli articoli 1667, 1668 e 1669 del codice civile.

Egli può apportare al progetto originario dell'edificio, dopo averne dato avviso al compratore, le variazioni che nel corso della costruzione si rendano indispensabili per esigenze tecniche o per imposizione della pubblica amministrazione.

Trovano per il resto applicazione le norme degli articoli 1659, 1660 e 1661 del codice civile.

(È approvato).

Art. 6.

I contratti di cui agli articoli 1 e 4 della presente legge devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione. Nella nota di trascrizione di cui all'articolo 2659 del codice civile i singoli piani o porzioni di piano devono essere individuati con riferimento al progetto della costruzione; al termine di questa è rinviata l'individuazione catastale da effettuarsi, entro sessanta giorni dal rilascio del certificato di abitabilità, con atto di ricognizione debitamente trascritto.

Nei territori in cui vige il sistema tavolare deve essere effettuata l'intavolazione della comproprietà dell'area e delle altre parti comuni dell'edificio, nonché del diritto di proprietà esclusiva dei singoli piani o porzioni di piano, sulla base del progetto di costruzione; al termine di questa ed en-

172^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCOMTO STENOGRAFICO

20 SETTEMBRE 1977

tro sessanta giorni dal rilascio del certificato di abitabilità dovranno essere richieste le escorporazioni di cui al secondo comma dell'articolo 74 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, modificato dalla legge 29 ottobre 1974, n. 594.

Sono parimenti soggetti a trascrizione e intavolazione tutti gli atti di trasferimento dei diritti derivanti dai contratti di cui al primo comma del presente articolo.

(È approvato).

CAPO III

TRATTAMENTO FISCALE

Art. 7.

Il contratto di cui all'articolo 1, che non comporti alterazione delle quote di proprietà, è registrato con il pagamento dell'imposta in misura fissa.

Il contratto di cui all'articolo 4 è soggetto, sotto condizione dell'esecuzione dell'opera progettata, al trattamento fiscale previsto per i contratti di trasferimento dei fabbricati di nuova costruzione.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

G U A R I N O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G U A R I N O . Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il relatore ha presentato con tanta finezza e tanto benevolmente questo disegno di legge che a me personalmente è venuta la voglia di comprarlo. Senonchè qui devo esprimere il parere del mio Gruppo, quello della Sinistra indipendente, e francamente devo dire che il parere, tutto sommato, non

è favorevole. Non voteremo contro perchè non è il caso di compiere questo atto improductivo; semplicemente ci asterremo dal voto, e questo non perchè il disegno di legge non sia ispirato ad ottimi propositi, ma perchè esso, come nota anche il Governo, sia pure opportunamente senza motivazioni, detta parecchie perplessità.

Ripeto che le perplessità non riguardano le intenzioni, che sono radicate su istanze da lungo tempo espresse, ma riguardano la realizzazione normativa. Sembra infatti a noi che l'esplicazione normativa della legge sul condominio in attuazione non sia tranquillizzante.

Indubbiamente vi sono dei lati positivi ed il relatore non ha mancato di indicarli; forse sono anche i lati predominanti, e non sostengo che il mio parere critico sia decisivo. Ma francamente ci sono anche i lati meno felici. Quello che ci preoccupa soprattutto è che si prefigura una comproprietà su cose che ancora non esistono, che sono *in itinere*, per ripetere il termine usato dal relatore. Ora, sulle cose future, stando almeno a quello che è il patrimonio giuridico generale di cui disponiamo, non si può avere una vendita ad effetti reali, un trasferimento della proprietà, ma si può avere solo una vendita ad effetti obbligatori: obbligo di acquisire la proprietà, nel momento in cui la *res sperata* sia diventata una realtà.

Naturalmente il legislatore può fare tutto, come sappiamo, salvo cambiare un uomo in donna (e non sono mai riuscito a capire perchè vi sia questo limite). Però per fare ciò ha bisogno di compiere la sua opera riformatrice in maniera tale che non vengano scompensate tutte le norme che riguardano un certo istituto. Qui invece abbiamo una sorta di scompenso, abbiamo praticamente l'introduzione di un nuovo concetto, ripeto, nel nostro patrimonio giuridico, senza però gli opportuni adattamenti a tutto il resto. Mi sembra cioè che non sia stato fatto uno studio accurato di tutto quello che bisogna modificare per inquadrare le norme nell'istituto del condominio e più in generale in quello della proprietà.

Sappiamo tutti che l'istituto del condominio presenta molte difficoltà — basta vedere i volumi relativi ad esso, che sono generalmente superiori di mole perfino a quelli relativi al matrimonio, per rendersene conto —; ma proprio per questo, nel modificarlo in alcuni particolari — e questo è un particolare molto importante — bisognava secondo me tener conto di tutto l'istituto. Generalmente io sono contrario alle grosse riforme e preferisco modificare solo quel che va modificato, ma nel caso specifico già da parecchi anni, direi dal 1960 — ed il relatore sa perchè — ci troviamo di fronte alla necessità di riformare il condominio. Questo perchè tale istituto, sorto come istituto eccezionale, di rara applicazione, ha avuto un *boom* di realizzazioni nel nostro paese, anche dal punto di vista economico, ed ha determinato l'insorgere di un numero altissimo di nuove e complesse ipotesi. Ecco il motivo per cui noi riteniamo di non poter dare voto favorevole al disegno di legge, perchè pensiamo che una più approfondata valutazione della materia, e soprattutto una valutazione di tutto l'istituto nel suo insieme, sarebbero state maggiormente produttivi.

M A C C A R R O N E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A C C A R R O N E . Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, intervengo per annunciare l'astensione del mio Gruppo, con rammarico per la stima ed il rispetto per l'illustre proponente di cui apprezziamo la fatica e le intenzioni. Comunque non riteniamo di poter votare favorevolmente per una cosiddetta disciplina del condominio in fase di attuazione, che in realtà non è utile o comunque ha fini diversi da quelli che vorrebbe ottenere il proponente stesso.

La relazione al disegno di legge parte da una premessa esatta: quella secondo cui la legislazione italiana vigente dedica scarsa considerazione all'istituto del condominio negli edifici, con riferimento ad edifici già

costruiti e funzionanti. Però la proposta non si preoccupa di dedicare una maggiore considerazione all'istituto del condominio negli edifici già costruiti e funzionanti, ma si preoccupa dei cosiddetti condomini in cui la costruzione dell'edificio non è ancora iniziata, cioè di quei condomini che regolano l'amministrazione delle parti comuni degli edifici inesistenti.

In effetti il condominio è una necessaria conseguenza dell'esistenza di più proprietà superficiarie. Ma se queste proprietà superficiarie non esistono come può parlarsi di condominio? Semmai nella specie noi approviamo un disegno di legge che regola una società di costruzioni a metà tra la cooperativa e la società semplice: creiamo cioè un istituto abbastanza strano e di cui non si ravvisa né l'opportunità né l'utilità in quanto la materia è regolata già dalle norme esistenti. Unica novità è l'acquisto progressivo di un bene ancora inesistente, non tenendo presente che la cosa (o la casa) è un bene in quanto è costruito; se non è costruito non è niente.

Ma esaminiamo i singoli articoli. Il comma primo dell'articolo 1: francamente non conosco alcuna norma che vietи ai proprietari di un'area comune di costruire un edificio in comune determinando liberamente la misura delle spese di costruzione che ognuno deve corrispondere proporzionalmente al valore del piano o meno. Ma allora, poichè non esiste una norma in contrario, che senso ha la norma che approviamo? Il contenuto del secondo comma dell'articolo 1 è poi pericoloso: invero la proprietà del singolo piano o della porzione di piano si acquista con il progressivo realizzarsi della costruzione dell'edificio; e se l'intero immobile o edificio non viene costruito cosa resta ai cosiddetti proprietari dei piani non costruiti? Questi intanto hanno già corrisposto le somme per la costruzione e alla fine non hanno nulla.

Con l'articolo 2 si vogliono regolamentare le società con le norme che regolano il condominio, ed invero nella fase preliminare in cui non esiste la costruzione e non esistono beni condominiali quali compiti può avere l'amministratore? Nessuno. E allora all'am-

ministratore e all'assemblea condominiale sono stati affidati compiti che sono diversi da quelli che dovrebbe avere l'amministrazione del condominio. Quali sono questi compiti? Sono compiti che spettano ad una società. Sono: *a)* atti necessari o utili per la realizzazione della costruzione progettata; *b)* approvazione delle spese secondo gli statuti di avanzamento delle opere; *c)* rendiconto annuale e finale dell'amministratore. Nei fatti quindi l'amministratore è amministratore della società che costruisce l'immobile; ma allora non si tratta di amministrazione di un condominio, ma si tratta di amministrazione e di amministratore di una società. Ma per le amministrazioni delle società la legge esiste; a meno che non si voglia modificare la legge esistente nel qual caso il discorso sarebbe ben altro. Nè può applicarsi l'articolo 1136 del codice civile per le assemblee del condominio, ma debbono applicarsi le norme previste per le assemblee delle società e le maggioranze debbono essere quelle previste per le società, non quelle previste per i condomini.

Con le norme previste nel capo II poi si vorrebbe tutelare il contraente più debole o meno avveduto qual è il piccolo risparmiatore che compra un appartamento da costruire o in corso di costruzione, ma in realtà il vantaggio per il contraente più debole è solo apparente perché in effetti non esiste più alcuna tutela per l'acquirente. Invero attualmente il secondo comma dell'articolo 1472 prevede che nella vendita di cosa futura se il bene venduto, la casa, non è costruito la vendita è nulla. L'articolo 4 del disegno di legge n. 352 invece contiene un'insidia in quanto tale nullità potrebbe non esistere più poiché l'acquirente, pur non avendo la casa, ha sempre in proprietà una specie di bene (ha in proprietà cose comuni, le scale, gli scantinati o qualche altra cosa) e quindi la vendita non può essere dichiarata nulla. Pertanto il contraente più debole, l'acquirente, non viene affatto difeso.

Con l'articolo 5 si fa un grosso regalo ai costruttori. Se si dispone infatti che il costruttore può apportare le variazioni che si rendano indispensabili per esigenze tecniche, si dà al costruttore la possibilità di non ri-

spettare le clausole previste nel capitolato d'appalto in quanto potrà sempre addurre esigenze tecniche. Allora scopriremo quante cause saranno fatte e quanti giudizi per decidere su questa specie di esigenze tecniche! È appena il caso di rilevare come anche per la giurisprudenza recente nel caso di vendita mista ad appalto in cui il venditore sia anche costruttore vengono applicate le norme sull'appalto. Ma lo spirito del disegno di legge è quello di attenuare la tutela per l'acquirente prevista dagli articoli 1659, 1660 o 1218 del codice civile. Se esistono quindi nel nostro codice civile le norme che prevedono la possibilità di variazioni al progetto originario, perchè aggiungerne altre che tutelano non l'acquirente ma il venditore-appaltatore?

L'articolo 6 è poi veramente specioso: si dà la possibilità di trascrivere una cosa che non esiste e si vuole far diventare bene finito ciò che non lo è; anzi un disegno, una pianta, diventa oggetto di trascrizione. Ma in questo caso quale valore avrebbe la trascrizione? I creditori dell'acquirente quale garanzia avrebbero da quella trascrizione? A parte il fatto che ai fini dell'espropriabilità o della commerciabilità della casa o del disegno o della pianta sorgono enormi difficoltà per individuare la consistenza della proprietà. E in caso di fallimento i termini per la revocatoria da quando decorrono, dalla stipula del contratto o dall'ultimazione dell'opera? È una cosa da chiarire. A meno che non pretendiamo che il chiarimento venga poi dato dall'arbitrio della cassazione. E, in caso di opera non ultimata, alla massa fallimentare quale bene deriva? Forse il disegno? Sono, come vedete, onorevoli colleghi, interrogativi che lasciano perplessi anche perchè non hanno una risposta adeguata. Per questo ci asteniamo dalla votazione del disegno di legge. Si vogliono infatti approvare norme superflue che non apportano benefici agli acquirenti ma ai costruttori, ai quali si dà la possibilità di accaparrarsi ingenti somme per costruzioni da eseguire e che molti di loro non eseguiranno mai. Sono norme quindi che danno spazio a costruttori disonesti e a speculatori.

Presidenza del vice presidente CATELLANI

(Segue M A C C A R R O N E). Rileviamo infine l'inopportunità del disegno di legge in quanto non tiene conto di una battaglia e di una produzione legislativa di fondo di questi anni e di questi giorni; mi riferisco alla legge n. 10, al piano decennale, alla legge sull'equo canone che in questi giorni trova impegnate le forze politiche del nostro paese.

Sarebbe stato più opportuno coordinare il disegno di legge sul condominio con le leggi di cui sopra affinchè non persistano compartimenti stagni in settori quasi omogenei. Anche per questo non ci sentiamo di votare a favore e ci asteniamo dalla votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Ripresa della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 588

PRESIDENTE. In attesa che il rappresentante del Governo e il relatore abbiano concordato il nuovo testo dell'emendamento aggiuntivo da inserire dopo l'articolo 5, sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 18,35, è ripresa alle ore 18,45).

PRESIDENTE. Avverto che è pervenuto alla Presidenza un testo concordato dell'articolo aggiuntivo 5.0.1. Se ne dia lettura.

PALA, segretario:

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art.

« È accordata la garanzia dello Stato, in misura non superiore al 2 per cento annuo, per il rischio di cambio sui prestiti da contrarsi da enti pubblici e da istituti di credito con la Banca europea per gli investimenti per destinarne il ricavo al finanziamento di investimenti non effettuati nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno.

Gli istituti e gli enti abilitati a contrarre i prestiti suddetti saranno designati, su domanda, con decreto del Ministro del tesoro.

I singoli prestiti da assumersi dagli istituti ed enti interessati con la Banca europea per gli investimenti sono autorizzati con decreto del Ministro del tesoro.

Per l'attuazione della presente legge possono essere stipulate convenzioni apposite con l'Ufficio italiano dei cambi, e si applicano le norme di cui alla legge n. 876 del 27 dicembre 1973.

Gli oneri eventuali derivanti dalle garanzie statali previste dalla presente legge graveranno su apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1978 e per quelli successivi ».

5.0.1

GRASSINI, relatore

PRESIDENTE. Chiedo al relatore se vuole aggiungere qualche precisazione.

GRASSINI, relatore. Credo non sia necessario, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, lei vuole aggiungere qualcosa?

172^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCOMTO STENOGRAFICO

20 SETTEMBRE 1977

M A Z Z A R R I N O, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non ho da fare alcuna osservazione, signor Presidente.

P R E S I D E N T E. Metto allora ai voti l'emendamento 5.0.1. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

P A L A, *segretario*:

GUARINO, GALANTE GARRONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri*. — Per sapere se ed in quale misura risponda al vero la notizia, variamente diffusa da numerosi giornali, secondo cui l'Avvocatura dello Stato, non si sa bene se generale o distrettuale, si sarebbe data cura di depositare memoria, oppure istanza scritta, e, in ogni caso, di interessarsi preventivamente ed immotivatamente al caso, in ordine alla richiesta, avanzata dal pubblico ministero nel noto processo di Catanzaro, di trasmissione al suo ufficio del verbale relativo alla deposizione resa dal teste onorevole Rumor.

(3 - 00649)

MAFAI DE PASQUALE Simona, MACCARONE, GIACALONE. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno*. — Per conoscere quali misure sono state prese e si intendono prendere di fronte alla recrudescenza del fenomeno mafioso nel comune di Riesi, in provincia di Caltanissetta.

In quest'ultimo anno si sono succeduti episodi di grave intimidazione: incendi dolosi, rapimenti a fini dimostrativi, devasta-

zione di abitazioni, una rapina in Pretura, l'incendio della casa del vice pretore e la distruzione dell'auto del maresciallo dei carabinieri.

Il 21 agosto 1977 l'episodio più grave: l'assassinio nella piazza centrale del paese di due fratelli, Vincenzo e Giuseppe Gangitano, di 34 e 33 anni, entrambi pregiudicati e sospettati di essere « socialmente pericolosi » dai carabinieri, che avevano richiesto al Tribunale il loro invio al soggiorno obbligato. Secondo le ben note regole mafiose nessuna valida testimonianza si è potuta raccogliere attorno a questo raccapricciante delitto.

Gli interroganti chiedono di sapere quali misure d'ordine giudiziario ed amministrativo si intendono prendere per colpire tolleranze ed eventuali complicità, per perseguire le varie forme di criminalità mafiosa, per tranquillizzare la popolazione giustamente preoccupata di un fenomeno che da alcuni anni sembrava scomparso e che ora ha ripreso a manifestarsi con tanta virulenza.

(3 - 00650)

MAFAI DE PASQUALE Simona, PISCITELLO, LUCCHI Giovanna. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. — Per sapere se è a conoscenza che la Commissione provinciale di controllo di Siracusa, il 12 settembre 1977, ha invalidato la delibera del comune di Augusta relativa all'assunzione, nel corpo dei vigili urbani, di due donne: Corrado Ciccarello di 30 anni e Concetta Catinella di 24 anni, regolarmente vincitrici di pubblico concorso Motivo dell'invalidazione: l'interpretazione letterale dell'anacronistico regolamento di polizia municipale che richiede per l'assunzione il compimento del servizio militare! Inutile ricordare che tali regolamenti sono stati superati nella prassi in decine di comuni del nostro Paese.

L'episodio è tanto più grave in quanto segue di poche settimane un altro inammissibile atto discriminatorio compiuto dalla direzione della « Sicil-FIAT » di Termini Imerese, in provincia di Palermo, che, il 3 agosto 1977, ha rifiutato l'assunzione di due donne, in possesso della qualifica di « manovali metal-

172^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCOMTO STENOGRAFICO

20 SETTEMBRE 1977

meccanici », regolarmente inviate dalla Commissione comunale di collocamento, perchè — tale la motivazione data per iscritto — « non adatte alla tipologia del lavoro » esercitato nella fabbrica (montaggio di pezzi della 124 e 127 FIAT). Una campagna di calunie, non inerenti, comunque, alla specificità del fatto, nella quale si è purtroppo distinto anche il quotidiano « Il Popolo », non è riuscita a mistificare la realtà.

I due episodi di discriminazione contro cui si stanno mobilitando le associazioni femminili dell'Isola non possono passare inosservati. Essi contrastano con i principi della Costituzione, con gli orientamenti di tutte le forze politiche democratiche che hanno già votato alla Camera dei deputati e stanno votando in Senato la nuova legge sulla parità con lo spirito dell'intesa programmatica tra i 6 partiti costituzionali che sottolinea la necessità di « salvaguardare al massimo l'occupazione femminile ».

È opportuno sottolineare che la volontà delle donne siciliane di accedere ad un lavoro è stata riconfermata dalla massiccia iscrizione di giovani donne nelle liste speciali per il preavviamento al lavoro dei giovani. Secondo le rilevazioni dell'Ufficio regionale del lavoro risulta, infatti, che in Sicilia si sono iscritte in tali liste oltre 40.000 donne, pari al 45 per cento del totale.

Gli interroganti chiedono di sapere quali interventi concreti e tempestivi il Ministero intende prendere contro le misure discriminatorie di cui sopra e per assicurare nei fatti la parità nel lavoro, e in primo luogo, nella fase delle assunzioni al lavoro, tra uomo e donna.

(3 - 00651)

TEDESCHI. — *Al Ministro di grazia e giustizia ed al Ministro senza portafoglio per le regioni.* — Con riferimento allo scandalo della mancata lottizzazione di Pineto, in Abruzzo, considerato:

che tale scandalo ha posto in crisi la Regione, in seguito alla estromissione dal PSI dell'assessore regionale Camilli e dell'assessore al comune dell'Aquila, Ibi, accusati

di aver preteso o richiesto « tangenti » per dare parere favorevole alla lottizzazione;

che, in seguito alle proteste dei due espulsi dal PSI, è emerso che l'impresa aspirante alla lottizzazione apparteneva a parenti di un noto esponente del PCI, presidente fra l'altro della Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati, e che costui aveva effettuato un intervento, tramite esponenti del PSI, per ottenere che la pratica fosse definita in modo sollecito,

per sapere:

se siano informati che, mentre il giudice istruttore incaricato dell'inchiesta è tuttora in ferie, al segretario del PSI sarebbe stato fatto pervenire (secondo notizie non smentite e pubblicate anche dalla stampa) un « documento top-secret » sull'intera vicenda;

se non ritengano doveroso invitare il segretario del PSI a fare avere questo documento alla Magistratura, affinchè sia fatta piena luce sull'intero episodio e sulle responsabilità di tutti, a Roma come in Abruzzo.

(3 - 00652)

TEDESCO TATÒ GIGLIA, PECCHIOLI, BERTI, TOURN MARIA LUISA, COLAJANNI. — *Al Ministro dell'interno.* — Nella notte tra domenica 18 e lunedì 19 settembre 1977 due sconosciuti, che si sono dichiarati appartenenti alla formazione terroristica ever-siva « azione rivoluzionaria », hanno sparato cinque colpi di pistola contro il giornalista Nino Ferreri di Torino, spezzandogli i femori.

Gli interroganti chiedono di conoscere:

l'esito delle indagini svolte dagli organi competenti dello Stato per la ricostruzione dell'atto terroristico;

quali elementi sono stati raccolti per identificare la formazione terroristica;

quali iniziative e misure il Governo intende assumere per colpire i responsabili di questo nuovo atto di violenza che punta ad una svolta reazionaria nel nostro Paese.

Chiedono infine di conoscere quanto consistenti siano le dichiarazioni di un giornalista di « Stampa Sera » che, collegando l'atto terroristico di domenica notte con quan-

172^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCOMTO STENOGRAFICO

20 SETTEMBRE 1977

to avvenuto a Torino il 5 agosto 1977, quando due giovani morirono dilaniati da un ordigno probabilmente destinato ad un attentato, afferma che l'inchiesta su quell'episodio avrebbe fatto grandi e importanti passi avanti giungendo a conclusioni sotto alcuni aspetti clamorose, ma che i rapporti dettagliati della polizia e dei carabinieri giacciono da quasi due mesi sul tavolo del magistrato che avrebbe dovuto occuparsene con zelo.

(3 - 00653)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

TEDESCHI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e della difesa.* — Con riferimento alla decisione del giudice istruttore del tribunale di Bologna, Catalanotti, di arrestare, sotto l'accusa di « omicidio preterintenzionale aggravato » l'ex carabiniere ausiliario Massimo Tramontani, accusato di avere ucciso, l'11 marzo 1977, lo studente Francesco Lorusso, attivista dell'ultrasinistra;

premesso:

che il Tramontani, in servizio durante la sommossa di Bologna dell'11 marzo, si trovava alla guida di un automezzo che fu « centrato » da bottiglie incendiarie, e pertanto fece uso delle armi per legittima difesa;

che, in seguito alla morte del Lorusso, l'ex carabiniere Tramontani è da tempo oggetto di un feroce linciaggio morale, che sconfina nella vera e propria istigazione all'omicidio, da parte dell'ultrasinistra, senza che alcuno sia mai intervenuto per stroncare tale ignobile campagna;

che il Tramontani, dopo essersi presentato spontaneamente al procuratore della Repubblica, Ricciotti, era stato da quest'ultimo prosciolto da ogni accusa,

per sapere se siano informati che fra i commilitoni del Tramontani è diffusa la convinzione che l'arresto sia stato ordinato per « bilanciare » il contemporaneo mandato di cattura a quattro attivisti di « Lotta continua » e che il giudice istruttore Catalanotti

viene da tempo indicato come « strumento della repressione comunista » nella città di Bologna.

Per sapere, infine, qualora i fatti ipotizzati rispondano a verità, se sia lecito « offrire la testa » di un carabiniere per tentare di placare l'ultrasinistra e puntellare la deteriorata situazione delle forze politiche di potere in quel di Bologna.

(4 - 01292)

TEDESCHI. — *Al Ministro della sanità.* — Con riferimento:

alle notizie, che ormai giungono a ritmo quotidiano, di epidemie di epatite virale, di febbri tifoidee e, in casi isolati, di colera che si registrano nell'Italia meridionale, e in particolare a Caltanissetta ed a Napoli;

allo « stato d'allarme » riconosciuto per la situazione esistente in Paesi del Nord Africa e del Medio Oriente, con i quali i rapporti sono continui e praticamente incontrollati, come è dimostrato dal numero sempre crescente di immigrati clandestini nel nostro territorio,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali piani di difesa abbia predisposto il suo Dicastero per garantire la salute delle popolazioni;

se e quali disposizioni siano state impartite agli enti locali a tutti i livelli;

l'esatta situazione esistente nelle regioni meridionali nelle quali, nonostante le centinaia di miliardi spesi negli ultimi trent'anni, continuano a sussistere condizioni di vita assolutamente inaccettabili sotto il profilo igienico-sanitario.

(4 - 01293)

BONINO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della sanità.* — A causa della diminuita portata delle sorgenti che alimentano il già insufficiente acquedotto dell'Alcantara, una grave crisi nell'erogazione dell'acqua potabile ha colpito le popolazioni di Messina città e dei comuni del versante ionico della provincia di Messina, tra cui Taormina. Interi

quartieri popolari sono privi d'acqua da alcune settimane mentre in altre zone l'erogazione è limitata solo a qualche decina di minuti a giorni alterni. Già vengono segnalati alle autorità sanitarie casi di epatite virale, di tifo, di salmonellosi, di gastroenterite, tant'è che alle autorità scolastiche si prospetta la dura necessità di rinviare l'inizio dell'anno scolastico in numerosi plessi della città.

L'interrogante è consapevole che di fronte a simili calamità non esistono interventi miracolistici che possano restituire dall'oggi al domani l'acqua ai rubinetti muti nella quasi totalità delle case messinesi, nè vuole approfittare della circostanza per aggiungere altre parole di riprovazione a carico di coloro che nel passato prescelsero la soluzione Alcantara per risolvere l'endemico problema idrico di Messina.

Ma poichè tecnici ed amministratori prospettano oggi la soluzione del prelievo di cento litri al secondo dal Fiumefreddo — richiesta per altro avversata da ditte della zona — l'interrogante chiede se i Ministri interrogati ritengano di intervenire con sollecitudine accchè la prospettata soluzione di emergenza del collegamento con il Fiumefreddo sia attuata mediante un decreto-legge stante la gravità della segnalata situazione igienica e l'esasperazione di 500.000 messinesi della città e della provincia, che potrebbe sfociare in gravi incidenti di piazza.

Nel contempo l'interrogante sollecita il messinese Ministro dei lavori pubblici affinchè l'esecuzione del collegamento tra l'acquedotto dell'Alcantara ed il Fiumefreddo sia affidata ad impresa tecnologicamente specializzata e tecnicamente attrezzata in modo che l'alleviamento della crisi idrica possa essere ottenuto in uno spazio di tempo sufficientemente ridotto rispetto a quello che è richiesto dalle normali trafilé burocratico-amministrative.

L'interrogante richiede, più che una risposta urgente, provvedimenti tempestivi in linea con la gravità della situazione denunciata.

(4 - 01294)

GIACOMETTI. — *Al Ministro della sanità.* — Premesso che, con precedente analoga interrogazione, l'interrogante aveva richiamato l'attenzione del Ministro sulle difficoltà che incontrano i Laboratori provinciali d'igiene e profilassi a causa delle gravi carenze negli organici del personale medico;

considerato che in quel documento si proponeva l'adozione di un provvedimento che, ovviando alla differenza *in pejus* delle retribuzioni del detto personale rispetto a quelle dei medici ospedalieri, consentisse un più agevole reclutamento di tali funzionari tecnici;

ritenuto che lo stato di crisi che ha investito i Laboratori provinciali d'igiene e profilassi coinvolge non soltanto i reparti medici, ma anche quelli chimici, sia per il trattamento economico inadeguato degli operatori di sanità, sia per la grave carenza di attrezature,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga necessario ed urgente promuovere, allo scopo di evitare le ultime conseguenze del collasso che ha investito le strutture sanitarie di prevenzione, un qualche provvedimento che riconosca la dignità del lavoro svolto dai medici e dai chimici dei Laboratori di igiene e profilassi, nonchè dai sanitari dei comuni (ufficiali sanitari) e dai medici e dai chimici dei consorzi sanitari, equiparando il loro trattamento economico a quello dei colleghi che operano nelle strutture ospedaliere.

(4 - 01295)

MINNOCCI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere il suo parere e quello del suo Dicastero sulla Risoluzione n. 658, relativa alla cooperazione europea nel settore del turismo, approvata dalla Commissione permanente a nome dell'Assemblea l'8 luglio 1977, sulla base di una relazione della Commissione per le questioni economiche e lo sviluppo (Doc. 3992).

Nella Risoluzione in esame, riconosciuta l'importanza culturale e sociale del turismo, si invitano i Paesi membri della Comunità ad accrescere i propri sforzi per la creazione di un passaporto comune europeo e si

172^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

20 SETTEMBRE 1977

invitano, in particolare, gli Stati membri del Consiglio d'Europa ad aderire all'accordo per la creazione di una Carta europea volta a favorire gli spostamenti degli invalidi. Si invitano, inoltre, tutti gli Stati che hanno firmato l'Atto di Helsinki sulla cooperazione e la sicurezza in Europa ad applicarne non soltanto le disposizioni economiche per la promozione del turismo, ma anche le disposizioni della sezione concernente i contatti fra le persone che si occupano di migliorare le condizioni del turismo, sia individuale che collettivo, in vista di semplificare le disposizioni relative ai viaggi e stimolare, quindi, il turismo internazionale.

Si chiede al Ministro attraverso quali iniziative, che si auspicano sollecite ed adeguate, intenda dare seguito alle richieste sopra avanzate.

(4 - 01296)

MINNOCCI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere il suo parere e quello del suo Dicastero sulla Raccomandazione n. 810, relativa alla cooperazione europea nel settore del turismo, approvata dalla Commissione permanente a nome dell'Assemblea l'8 luglio 1977, sulla base di una relazione della Commissione per le questioni economiche e lo sviluppo (Doc. 3992).

Nella Raccomandazione in esame si invitano i Governi degli Stati membri a seguire una politica del turismo in stretto contatto con le associazioni professionali ad esso interessate, a migliorare le strutture e le installazioni turistiche, a pervenire alla creazione di una carta di credito internazionale per i casi di malattia ed a migliorare l'informazione nel settore del turismo intraprendendo studi e ricerche adeguati, con particolare riguardo all'incidenza del fenomeno turistico sulla politica regionale.

In particolare, si sollecitano gli Stati membri del Consiglio d'Europa a ratificare la Convenzione sulla responsabilità degli alberghatori per gli oggetti di pertinenza dei viaggiatori e di accelerare la preparazione di un progetto di convenzione concernente il contratto degli alberghatori.

Si chiede al Ministro attraverso quali iniziative, che si auspicano sollecite ed adeguate, intenda dare seguito alle richieste sopra avanzate.

(4 - 01297)

DI NICOLA. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del bilancio e della programmazione economica ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere:

quali provvedimenti intendano adottare, a seguito dell'impegno in sede CIPE, per realizzare il progettato centro elettrometallurgico di Capo Granitola (Trapani), destinato ad attivare, tra l'altro, la rinascita socio-economica della Valle del Belice dopo il disastroso terremoto del 1968;

se non siano state studiate eventualmente anche soluzioni alternative per potere assicurare comunque l'occupazione di 5.000 unità lavorative, come già previsto dal programma CIPE.

In Sicilia, e particolarmente in provincia di Trapani, la disoccupazione è in aumento, specie nel settore giovanile, e la tensione sociale si preannuncia più acuta per il prossimo futuro. Come è noto anche la « valvola » dell'emigrazione si è chiusa.

(4 - 01298)

DI NICOLA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e delle finanze.* — Per sapere se sono a conoscenza dello stato di grave disagio economico in cui versano gli agricoltori del trapanese, viticoltori in particolare, che hanno subito ingenti danni a causa di ripetute avversità atmosferiche (ultima la disastrosa gelata dell'aprile 1977 che ha distrutto per grande parte i vigneti della zona) e se non intendono per tali gravi motivi disporre la sospensione del pagamento per il corrente anno 1977 dei contributi unificati in agricoltura, che peraltro hanno raggiunto quote insopportabili.

(4 - 01299)

DI NICOLA. — *Ai Ministri degli affari esteri e della marina mercantile.* — Per conoscere — in relazione alle norme previste dall'accordo di pesca italo-tunisino del giugno 1976 — su quali criteri si basano le competenti autorità tunisine nel fissare l'ammoniare delle « multe » a carico dei motopesche-recci sorpresi o ritenuti in contravvenzione alle norme che regolano l'esercizio della pesca nelle acque protette.

L'accordo di pesca prevede, infatti, che da parte italiana venga corrisposta alla Tunisia, in contropartita dei permessi di pesca, una « contribuzione fissa » di due miliardi e cinquecento milioni di lire e che « la concessione dell'autorizzazione di pesca ai natanti italiani è sottoposta al pagamento delle tasse di pesca fissate in 25 dinari tunisini per ciascun natante » (50.000 lire circa).

La « multa », in casi di infrazione, non ha una entità fissa. In sede di « Commissione mista » è stato esaminato il problema?

(4 - 01300)

**Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 21 settembre 1977**

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mer-

coledì 21 settembre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Decentralamento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione nel settore dell'istruzione universitaria e snellimento di procedure (796).

2. Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni (460).

La seduta è tolta (ore 18,45).

ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto stenografico della seduta n. 170 del 29 luglio 1977, pagina 7344 — seconda colonna — nell'« Annuncio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente » il disegno di legge n. 836, anzichè all'8^a Commissione, deve intendersi deferito alla 3^a Commissione, previ pareri della 5^a e della 8^a Commissione.

Dott. PAOLO NALDINI
Consigliere vicario del Servizio dei resoconti parlamentari